

Contributi: Circolare PC/28/CO del 10 maggio 2000

Contributi: Circolare PC/28/CO del 10 maggio 2000

Servizio Riscossione Contributi e Vigilanza

Prot. n. PC/28/CO del 10/5/2000

A TUTTE LE AZIENDE

EDITORIALI

Loro Sedi

ALLA F.N.S.I.

Roma

ALLA F.I.E.G.

Roma - Milano

AGLI UFFICI DI

CORRISPONDENZA

Loro Sedi

ALLA CASAGIT

Roma

Circolare

Oggetto:

1. Presentazione all'I.N.P.G.I. delle denunce, da parte delle aziende, delle retribuzioni mensili dei giornalisti, praticanti e professionisti, propri dipendenti.

2. Contratti di formazione e lavoro D.M. 31/12/99.

1.

E' stato rilevato che alcune aziende, malgrado le ripetute diffide di questo Servizio, continuano ad inviare le denunce contributive mensili oltre il 20° giorno del mese successivo a quello di paga, termine espressamente previsto dalle disposizioni in vigore. A questo proposito si fa presente che per il futuro verranno puntualmente applicate le previsioni dettate in materia dall'art. 30 della legge n. 843/78, con l'addebito - in caso di ritardata od omessa denuncia - della sanzione di Lire 50.000 per ogni giornalista dipendente assicurato.

Si ricorda inoltre che questa sanzione è ridotta ad un quarto per le denunce presentate entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione ed è ridotta alla metà qualora sia presentata tra il sesto ed il decimo giorno compresi.

2.

Con D.M. del 31/12/99 del Ministero del Lavoro (pubblicato su G.U. serie generale n. 12 del 17/01/2000) sono state individuate le aree svantaggiate del centro nord che presentano, per il 1999, un rapporto, tra gli iscritti alla prima classe della lista di collocamento e la

popolazione residente in età da lavoro, superiore al corrispondente rapporto risultante dalla media nazionale, indicato per l'anno 1999 nel 16,3%.

Nell'ipotesi di lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, qualora i suddetti contratti siano stipulati in ambiti circoscrizionali che presentino un rapporto superiore alla predetta media nazionale, ai sensi dell'art. 8, 2° comma della legge n. 407/90, la quota dei contributi previdenziali ed assistenziali, per la parte a carico del datore di lavoro, è dovuta in misura pari a quella prevista per gli apprendisti.

Si precisa inoltre che la predetta agevolazione spetta alle imprese che abbiano compiuto assunzioni tramite contratti di formazione e lavoro aventi decorrenza nell'anno 1999, per tutta la durata del contratto stesso, anche se questo si protragga e venga a scadere in un anno successivo, nel quale non dovesse registrarsi la stessa situazione occupazionale.

Il recupero delle differenze contributive versate in eccedenza dalle predette imprese, dal 1° gennaio 1999 ad oggi, potrà essere effettuato tramite conguaglio, con la denuncia delle retribuzioni mensili, entro il termine di scadenza degli adempimenti contributivi del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare (20 agosto 2000).

Si indicano di seguito gli ambiti circoscrizionali che presentano per il 1999 un rapporto, tra gli iscritti alla prima classe della lista di collocamento e la popolazione residente in età da lavoro, superiore al corrispondente rapporto risultante dalla media nazionale, pari, nel 1999, al 16,3%.

EMILIA ROMAGNA

Ravenna
Codigoro
Forlì
Cesena
Riccione
Rimini

LAZIO

Roma
Civitavecchia
Colleferro
Fiano Romano
Guidonia
Monterotondo
Pomezia
Tivoli
Rieti
Poggio Mirteto
Viterbo
Civita Castellana
Tarquinia

TOSCANA

Livorno
Pisa
Grosseto
Follonica

UMBRIA

Terni

MARCHE

Fano

Il Capo Servizio
Riscossione Contributi e Vigilanza
(Dr. Antonio Marzioli)